

Bellinzona
21 settembre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto Segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 16 giugno 2014 dal signor

A., Giornico;

contro

la decisione 15 maggio 2014 del Municipio del Comune di B.,
Giornico;

vista la risoluzione governativa n. X del 21 ottobre 2014 del Consiglio di Stato che in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 LPAm ha trasmesso gli atti per competenza a questa Commissione per l'evasione del gravame;

richiamate le risultanze istruttorie e la risposta 24 luglio 2014 del Comune di B. (rappr. dal Municipio e patrocinato dall'avv. C.);

preso atto della replica 31 luglio 2014 del ricorrente e della duplica 12 settembre 2014 del Comune di B. (rappr. dal Municipio e patrocinato dall'avv. C.);

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato

in fatto e in diritto

che in data 20 febbraio 2014 il signor A., ha inoltrato al Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio) una formale istanza scritta di rilascio dell'elenco di tutti coloro a cui era stato richiesto il pagamento della tassa arretrata per il rinnovo delle concessioni per le tombe del cimitero, con l'indicazione dei rispettivi importi e dell'avvenuto pagamento o meno;

che l'istanza, fondata esplicitamente sulla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT), era motivata dall'intenzione, poi non concretizzata, di impugnare davanti al Tribunale federale la sentenza STA 52.2012.267 del 12 febbraio 2014 del Tribunale cantonale;

che, agente a nome e per conto del Municipio, con missiva 17 marzo 2014 l'avv. C. si è opposto al rilascio della documentazione, motivando il diniego con le esigenze di protezione dei dati personali di terzi e ritenendo come tale informazione fosse da considerare inutile (assenza di un interesse attuale e immediato) nell'ottica dell'impugnativa della sentenza summenzionata;

che, preso atto della suddetta risposta, con scritto 24 marzo 2014 il signor A. ha rinnovato la domanda di rilascio limitatamente all'elenco con i relativi indirizzi, rinunciando invece, poiché tutelati a livello di protezione dei dati, ad esigere le informazioni sugli avvenuti pagamenti o meno;

che, dopo un ulteriore scambio di corrispondenza, con decisione 15 maggio 2014 il Municipio ha risolto di non rilasciare al signor A. la documentazione richiesta, per i motivi già adottati nello scritto 17 marzo 2014 dell'avv. C. La decisione indicava la possibilità di inoltrare ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato ;

che, il signor A. ha impugnato la summenzionata decisione davanti al Consiglio di Stato, il quale con risoluzione governativa n. X del 21 ottobre 2014, appurato come l'oggetto del contendere rientrasse nel campo di applicazione della LIT, ha trasmesso d'ufficio alla scrivente Commissione gli atti in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 Legge sulla procedura amministrativa (LPAm);

che, con il ricorso citato in ingresso, il signor A. postula l'annullamento della decisione 15 maggio 2014 del Municipio. A sostegno del gravame, egli censura in particolare l'agire comunale, per il tramite del proprio legale, sia per i tempi di evasione della richiesta sia per l'assenza di motivazioni proprie, rifacendosi infatti la contestata decisione unicamente al precedente scritto del 17 marzo 2014 dell'avv. C., senza considerare invece quanto esposto nella successiva missiva del 24 marzo 2014;

che, con risposta 24 luglio 2014, il Municipio postula l'irricevibilità in ordine del gravame e nel merito la sua reiezione, con puntuali argomentazioni di fatto e di diritto di cui si dirà, nella misura del necessario, qui appresso;

che, con i successivi allegati di replica 31 luglio 2014 e di duplica 12 settembre 2014 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni;

che, giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;

che preliminarmente occorre rammentare che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il **principio della pubblicità con riserva di segretezza**;

che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità;

che, contrariamente a quanto pare ritenere il Municipio, il diritto di accesso consacrato da questa disposizione non è subordinato alla prova di un "interesse attuale e immediato": l'art. 9 LIT sancisce "il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni che essi valutano (oggettivamente o soggettivamente) interessanti e non solo a quelle che lo Stato comunica d'ufficio" (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 375 segg, qui p. 394);

che, in questo ambito, occorre precisare che a fronte di una domanda di consultazione non possono, di principio, essere pretesi dall'autorità: la comprova di particolari interessi alla consultazione, la motivazione della domanda, l'indicazione di un particolare scopo. D'altra parte il richiedente deve però evitare, perché contrario alla buona fede, le cosiddette *fishing expedition* e in generale di formulare una domanda abusiva (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 406);

che, infatti, una domanda abusiva - ossia se è manifestamente insensata o di contenuto querulomane, oppure se il richiedente perturba deliberatamente il funzionamento dell'attività amministrativa o chiede in modo ripetuto la comunicazione di un documento che ha già potuto consultare in base alla legge o in altro modo - è inammissibile (art. 16 Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato; RLIT);

che per documenti ufficiali ai sensi della LIT si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT), indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate (art. 8 cpv. 1 lett. a) RLIT);

che non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT);

che, alla luce delle predette considerazioni, nel caso concreto l'elenco oggetto della richiesta di accesso del signor A. deve essere considerato un documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT, ch'egli ha di principio il diritto di consultare (art. 9 cpv. 1 LIT);

che l'accesso a un documento ufficiale può essere eccezionalmente negato per uno dei motivi esposti all'art. 10 LIT e segnatamente qualora la consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT);

che tale eccezione è stata fatta valere dal Municipio nello scritto del 17 marzo 2014;

che l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT non trova però applicazione se la lesione della sfera privata può essere evitata rendendo anonimi i dati personali (art. 12 cpv. 1 LIT) o se il terzo ha dato il suo consenso (MARCELLO BAGGI/ BERTIL COTTIER, op. cit. p. 402);

che nella fattispecie non risulta che il Municipio abbia esaminato la possibilità di anonimizzare i dati personali né tantomeno che abbia consultato i terzi interessati oppure eccetto la mancata raccolta delle loro osservazioni con la motivazione che tale compito fosse particolarmente dispendioso di tempo tanto da compromettere la normale attività amministrativa comunale;

che, ad ogni modo, giova precisare che la possibilità di anonimizzare il documento non dispensa l'autorità adita dall'obbligo di salvaguardare il diritto di essere consultato della persona interessata garantito (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 383);

che in queste circostanze, considerato che le obiezioni sollevate dal Municipio per rifiutare a A. l'accesso ai documenti ufficiali si sono avverate infondate, il ricorso merita di essere accolto;

che questa Commissione non può tuttavia pronunciarsi sulla domanda di accesso poiché non dispone di alcun accertamento in merito agli asseriti interessi privati di terze persone né

tantomeno conosce la loro posizione, non essendo queste persone state chiamate ad esprimersi;

che alle terze persone interessate deve essere data la possibilità di prendere posizione sulla domanda di A. nel quadro della procedura di accesso prevista dalla LIT, descritta qui di seguito;

che ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LIT se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali – come nel caso qui in esame – l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata, se reperibile senza oneri amministrativi eccessivi, e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni;

che in questo ambito l'autorità deve salvaguardare nel limite massimo possibile il diritto di essere sentito della persona interessata e, soprattutto, quest'ultima deve essere informata sulle conseguenze della mancata presa di posizione entro i termini impartiti (Messaggio CdS n. 6926, pag. 35);

che giusta l'art. 15 LIT l'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda (cpv. 1). Il termine può essere prorogato (cpv. 2) a) di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire, e b) della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica. In questi casi, l'autorità ne informa il richiedente;

che, secondo l'art. 17 RLIT è considerato trattamento particolarmente dispendioso dell'art. 15 cpv. 2 let. a) LIT quando l'autorità non è in grado di trattare una domanda con le risorse materiali e personali di cui dispone senza compromettere considerevolmente l'adempimento di altri compiti;

che l'opposizione delle persone consultate secondo l'art. 14 LIT sospende l'accesso al documento fino a quando la situazione giuridica sia chiarita; rimangono riservati i casi eccezionali ove

l'accesso sia sorretto da un interesse pubblico assolutamente preponderante (art. 15 cpv. 5 LIT);

che se l'autorità decide di accordare l'accesso senza restrizioni e con il consenso delle persone che sono state consultate secondo l'art. 14 LIT, essa comunica la propria presa di posizione per iscritto al richiedente e alle persone consultate senza ulteriori formalità (art. 15 cpv. 3 LIT); mentre se l'accesso è negato, limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle persone consultate, la presa di posizione dell'autorità dev'essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l'accesso e a quelle che sono state consultate (art. 15 cpv. 4 LIT);

che la parte in disaccordo con la presa di posizione dell'autorità può in seguito domandare una mediazione ai sensi dell'art. 16-18 LIT oppure richiedere l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata (art. 19 LIT) contro la quale potrà presentare ricorso alla scrivente Camera (art. 20 LIT);

che in esito a quanto esposto, prescindendo dalle censure sollevate dal ricorrente, ne discende che la decisione impugnata - irrita dal profilo formale in quanto affetta da una carenza di motivazione e da una lacuna istruttoria che non possono essere sanate dalla scrivente Commissione - deve essere annullata. Gli atti vanno ritornati al Municipio, affinché dopo l'esperienza della corretta procedura instaurata dagli art. 13 e segg. LIT statuisca nuovamente sulla richiesta formulata dal signor A. con una decisione motivata;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è **accolto**.
 - 1.1. Di conseguenza la decisione 15 maggio 2014 del Municipio del Comune di B., è annullata.
 - 1.2. Gli atti sono ritornati al Municipio affinché, una volta esperita la corretta procedura, statuisca nuovamente.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
 - al signor A.;
 - al Comune di B. per il tramite del Municipio;Comunicazione:
 - alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo